



TRIBUNALE DI PAVIA
S3 civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 2264 DELL'ANNO 2016

Oggi 12/10/2016 13.06 innanzi al dott. Andrea Pirola, sono comparsi:

Per la parte attrice l'avv. BELLINZONA FABIO

Per parte convenuta: l'avv. Borgna in sostituzione dell'avv. ASTOLFI ANDREA e

Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.ssa Porcu Valeria Gramegna Veronica e Boiocchi
Giulia Benedetta

Le parti si riportano alle rispettive conclusioni

Il Giudice decide la causa con sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura

Il Giudice

Dott.Andrea Pirola

IL CASO.it





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia

SEZIONE TERZA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2264/2016 R.G. promossa da:

AURELIO (C.F. FLCRPS58D06G273F) con il patrocinio
degli avv. **SPADA CLAUDIO** e **BELLINZONA FABIO** (BLLFBA74C16B201Q)
VIA VOLTA, 29 27100 PAVIA; , con elezione di domicilio in **VIA VOLTA, 29**
27100 PAVIA presso avv. **SPADA CLAUDIO;**

ATTORE

contro:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., (C.F. 03910420961)
con il patrocinio degli avv. **ASTOLFI ANDREA** e , con elezione di domicilio in **VIA**
LARGA, 8 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. **ASTOLFI ANDREA;**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza



MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Infatti è provato e non contestato che il diritto di credito derivante dal mutuo contratto dall'attore in data 18.5.2000 in data 1.10.2010 è stato ceduto dalla banca convenuta a UBI Finance srl come da contratto di cessione del credito sub doc. 4 convenuto, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 14.10.2010 del relativo avviso di cessione, con conseguente effetto dello stesso anche nei confronti del cessionario. Tale comunicazione veniva anche data personalmente al cliente nel documento di sintesi .10.2010-31.12.2010 prodotto sub doc.12 attore.

Consegue pertanto da ciò che il titolare del diritto sostanziale di cui l'attore chiede con domanda di accertamento negativo la rideterminazione non è la banca convenuta ma Ubi Finance srl.

Infatti la comunicazione della banca convenuta, secondo cui il cliente poteva comunque continuare a riferirsi alla stessa per ogni necessità relativa al mutuo, non ha alcun effetto in ordine alla legittimazione passiva di Ubi banca, in quanto essa si è limitata a svolgere il ruolo di mandatario per conto del titolare del diritto di credito Ubi Finance come da procura conferite con atti prodotti sub. Docc. 8 e 9 convenuti.

Tale circostanza ha tuttavia rilievo ai fini della compensazione delle spese processuali poiché risulta che dopo la prima comunicazione al cliente di cessione del mutuo, la stessa comunque forniva risposte nel merito del rapporto contrattuale al cliente in nome proprio, senza ulteriormente chiarire –se non con missive del 14 e 22 marzo 2016- che il titolare del credito era Ubi Finance – il riferimento è alla missiva in data 26.5.2014 prodotta sub doc. 7 attore-.

Con ciò generava confusione nel destinatario in ordine alla effettiva titolarità del diritto di credito.

Non vi sono ragioni infine per autorizzare la chiamata in giudizio di Ubi Finance perché del tutto contraria ai principi di economia processuale.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto

Compensa fra le parti le spese di lite

Pavia 12.10.2016

Il Giudice
dott. Andrea Francesco Pirola

